



La banca, che ha controdedotto il 7 luglio 2010, ha rappresentato che dalle indagini esperite non ha rilevato “alcun riscontro a quanto asserito dal Cliente circa la presunta diffusione a terzi di dati personali” riguardanti il rappresentante legale e la società.

Nel merito, sostiene che la diffusione di dati a dipendenti della banca non costituisce alcuna violazione della normativa sulla privacy “atteso che molte figure professionali appartenenti al personale” hanno accesso a dati della specie sulla base dei profili abilitativi loro attribuiti e delle mansioni svolte.

Ritiene anche infondata “l'accusa di illegittima divulgazione di dati sensibili nei riguardi di “clienti presenti in quel momento in banca”.

A tal fine riporta l'accezione di tale definizione ai sensi dell'art. 4 d) del Dlgs 196/2003 per la quale sarebbero tali “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” e neppure ritiene vi possa essere stato un illegittimo trattamento dei dati personali nell'accezione di cui all'art. 4 b) stesso Dlgs per la quale si dispone :“qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso numero di identificazione personale”.

Respinge anche l'asserita violazione dell'art. 2050 c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) in quanto ritiene, richiamando giurisprudenza di Cassazione, che per imputare una qualche responsabilità in capo al presunto autore del danno, sia necessaria “l'esistenza del nesso eziologico, la cui prova è a carico del danneggiato”, prova nel caso in esame il ricorrente non pare abbia fornito “né per quanto riguarda l'illegittima divulgazione né per quanto concerne il danno patito”.

Nel ribadire la completa aderenza nei propri comportamenti alla tutela della riservatezza dei dati dei clienti, la resistente conclude le proprie osservazioni chiedendo al Collegio di rigettare le richieste del ricorrente dichiarando inammissibile il ricorso in quanto:

- non sarebbe stato fornito alcun elemento a supporto di quanto sostenuto;
- non sarebbero stati dimostrati i danni subiti in conseguenza dell'asserita divulgazione di dati sensibili;
- sarebbero escluse dalla cognizione dell'ABF le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario.

Con mail del 1° settembre 2010 il legale rappresentante ha chiesto alla Segreteria tecnica se era “possibile da parte dell'organo giudicante ...un'audizione” in merito ai fatti occorsi allo sportello nei confronti di una dipendente della banca, poiché non era riuscito ad ottenere dalla stessa una dichiarazione scritta. Al ricorrente è stato rappresentato, per le vie brevi, che il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie dell'ABF non prevede audizioni delle parti né di testi.

Con successiva nota, inviata via PEC il 29 ottobre 2010, il ricorrente ha fatto tenere una registrazione di un colloquio avuto con quello che individua come il Direttore della filiale della banca, il 6 ottobre dello stesso mese, relativo ai fatti di cui è causa. Il file è stato inserito nel Fascicolo del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Da quanto esposto in narrativa emerge che i fatti lamentati dal ricorrente, che si sarebbero estrinsecati in intemperanze verbali mediante le quali la posizione debitoria del cliente è stata resa nota a coloro che erano presenti al momento nei locali della banca, sono negati dalla resistente.

In simili circostanze atteso che il procedimento avanti l'ABF non prevede l'audizione di testimoni e che le evidenze prodotte dal ricorrente mediante supporti audio, sono, almeno, inconclusive, si deve ritenere non provato il fatto storico su cui si fonda il ricorso medesimo.

E' anche da osservare però che il fondamento giuridico proposto dal ricorrente alla sua pretese si rivela infondato anche se il fatto ipotetico fosse provato.

L'invocazione della responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. si palesa infatti del tutto fuori contesto.

Quanto alla lesione della privacy anch'essa sembra mal invocata e del resto per tale via si verrebbe solo a configurare un danno non patrimoniale che rimarrebbe privo di fondamento.

Infatti, secondo l'insegnamento giurisprudenziale cui l'ABF si è già adeguato in precedenza e si adegua, deve escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione di una regola di condotta vincolante ex contractu - (Cass. civ., sez. III, 13-6-2008, n. 15986; Cass. civ., sez. I, 1-12-2008, n. 28501). Né la ricorrente fornisce alcun elemento fattuale dell'esistenza e dell'ammontare del danno che allega di aver subito.

In realtà il ricorrente sembra configurare un evento integrante il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.. Ma a tal fine sarebbe almeno necessario acquisire la certezza circa il contenuto semantico del messaggio diffamatorio divulgato. Sicché in difetto di accertamento delle parole usate sussiste l'impossibilità di valutarne il carattere diffamatorio o meno.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO